



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere n.43.11.09 prot.6296 del 21 aprile 2009 (Oggetto: Demanio e patrimonio - Conto generale del patrimonio della Regione - Censimento informatizzato dei beni patrimoniali – Utilizzabilità quale inventario – Beni non assunti in consistenza - Ricomprensibilità)

Demanio e patrimonio – Inventario beni demaniali e patrimoniali regionali – Contabilizzazione effettuata da società privata – Rileva soltanto quale attività istruttoria

L'originale dell'inventario dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione si conserva presso la Amministrazione centrale in conformità alla vigente normativa che disciplina l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (cfr. R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Titolo I, applicabile in ambito regionale, giusta rinvio disposto, per tutto quanto non previsto, dall'art. 21 della l.r. 8 luglio 1977, n. 47). Pertanto la contabilizzazione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione effettuata da una società privata ha semplice valore di attività propedeutica ed istruttoria finalizzata all'assunzione in consistenza ed alla annotazione dei suddetti beni negli inventari tenuti dall'Amministrazione statale, alla quale appartengono e che di essi è responsabile.

Demanio e patrimonio – Conto generale del patrimonio – Contabilizzazione di un bene – Costituisce esercizio di potestà pubblica.

La decisione di contabilizzare o meno un bene costituisce esercizio di una potestà pubblica regolata dalla legge e, a tal fine, la decisione di inserire o meno un bene immobile nel conto generale del patrimonio non può dipendere dal semplice inserimento dello stesso nel censimento realizzato da una società privata anche se incaricata dalla Regione di effettuare un censimento dei beni appartenenti alla stessa.

R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
L.r. 8 luglio 1977, n. 47
L.r. 28 dicembre 2004, n.17
D.Lvo. 7 agosto 1997, n.279
Decreto interministeriale 18 aprile 2002.

